

COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 48/30/2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L'Agenzia delle Entrate di Milano notificava alla Associazione professionale Dental in Garden un avviso di accertamento per omessa dichiarazione dei redditi prodotti nel periodo d'imposta 2003 e distinti accertamenti nei confronti degli associati per omessa dichiarazione del reddito di partecipazione. La dottoressa Gu. En. impugnava tempestivamente l'atto e, successivamente, l'associazione ed il dottor In..

La Commissione Provinciale di Milano, valutata la sussistenza del litisconsorzio necessario, disponeva la integrazione del contraddittorio anche nei confronti del dott. Co., il quale non si costituiva in giudizio e, con sentenza resa il 19/4/2010, dichiarava la inammissibilità del ricorso proposto dalla associazione poiché tardivo e, conseguentemente, rigettava quello degli associati.

Con separati ricorsi proponevano gravame i contribuenti lamentando l'illegittimità della sentenza stante l'esistenza del litisconsorzio e la conseguente tempestività del ricorso proposto dalla associazione.

Nel merito insistevano per l'annullamento dell'accertamento, avendo gli stessi dichiarato come redditi di lavoro autonomo i compensi percepiti dalla associazione che, in realtà, altro non era che solo una forma di condivisione delle spese.

Producevano dettagli delle fatture emesse a fronte di giri conto o assegni versati dalla associazione ai medesimi, dai quali però non si raggiungeva la totale quadratura dei pagamenti e delle fatturazioni. Si costituivano in giudizio sia la Direzione Provinciale I che la Direzione Provinciale II insistendo per il rigetto degli appelli e contestando la corrispondenza tra i vari pagamenti e le fatturazioni dei professionisti. Alla pubblica udienza del 16 aprile 2012 il Collegio, in via preliminare, disponeva la riunione del ricorso presentato dall'appellante Gu. En. al presente procedimento e si riservava la decisione.

MOTIVI

La sentenza deve essere riformata in punto di dichiarata inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio presentato dall'associazione professionale, ritenuto dai giudici di prime cure tardivo.

Ed, invero, in materia tributaria, l'unitarietà dell'accertamento, che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all'art. 5 d.P.R. n. 917 del 1986 e dei soci delle stesse - e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili e indipendentemente dalla percezione degli stessi -, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguardi inscindibilmente sia la società che tutti i soci - salvo il caso in cui questi prospettino solo questioni personali - sicché tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi.

Una tale controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell'obbligazione dedotta nell'atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario. Deriva da quanto precede, pertanto, che il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 14 d.lg. n. 546/92 e il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i

litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche d'ufficio (Cass. 27 gennaio 2012, n. 1161).

Ne consegue che la notifica dell'impugnazione dell'atto eseguita da uno solo dei litisconsorti nei termini di legge, introduce validamente il giudizio anche nei confronti di tutte le altre parti, ancorchè il ricorso sia stato tardivamente presentato da una delle altre parti.

In tal caso, infatti, l'atto tardivo riveste la funzione di notificazione per integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c. e l'integrazione del contraddittorio ad iniziativa della parte, sopravvenuta prima ancora dell'ordine del giudice, assolve alla medesima funzione.

Nel merito deve essere respinto il ricorso della associazione in quanto la stessa era obbligata ex lege alla presentazione della dichiarazione dei redditi con conseguente pagamento dell'Irap.

Quanto ai singoli ricorsi presentati dai due associati, l'art. 5 dpr n. 917/86, secondo il quale i redditi delle società personali e delle associazioni sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili, impone il rigetto degli appelli a nulla rilevando che i ricorrenti avessero dichiarato i compensi percepiti quali redditi di lavoro autonomo.

Tuttavia, al fine di evitare una doppia tassazione in capo agli associati, l'amministrazione dovrà dedurre da quanto dovuto per redditi di partecipazione quanto dagli stessi versato quale reddito di lavoro autonomo. Stante la reciproca parziale soccombenza delle parti, ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Sciogliendo la riserva che precede, la Commissione conferma l'avviso di accertamento a carico dell'associazione professionale; per i singoli soci l'Ufficio accertatore dovrà dedurre quanto da questi versato per l'anno d'imposta. Spese compensate.